

LA PROCEDURA INTERNA DI FATTO ESTENDE LE REGOLE ANCHE ALLE SPA

La società regolarizza l'estero

Accesso alla voluntary disclosure non solo per chi ha commesso violazioni agli obblighi di monitoraggio fiscale, ma per tutti i contribuenti. La voluntary interna trova una puntuale disciplina nell'emendamento approvato ieri dalla Commissione finanze della Camera. La platea dei contribuenti che possono accedere all'operazione di emersione si amplia: si passa da una originaria platea composta da persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate (i soggetti destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale), a tutti i contribuenti destinatari di obblighi dichiarativi e quindi anche le società. La collaborazione volontaria interna permetterà di sanare tutte le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014 (è incluso dunque il periodo d'imposta 2013). In molti casi l'accesso alla voluntary interna avverrà in combinata con l'accesso alla voluntary estera: si pensi al caso di partecipazioni in società estere detenute in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale. Con la voluntary estera vengono sanate tutte le violazioni legate alla precostituzione della provvista estera poi investita nel capitale della società estera, nonché le violazioni al monitoraggio fiscale relative all'omessa indicazione nel quadro RW delle partecipazioni in questione. In tali casi è molto verosimile che l'**Agenzia delle entrate** rilevi casi di estero-vestizione di società la cui sede è stata fittiziamente localizzata all'estero ma il cui place of effective management o il cui oggetto sociale sostanziale è da individuarsi in Italia. In tali casi, attraverso la voluntary interna, possono essere sanate le violazioni dichiarative commesse da tali società estero-vestite. E questo fruendo della causa di esclusione della punibilità prevista per tutti i reati tributari, esclusione della punibilità che, alla luce del testo approvato, assume portata oggettiva, coprendo le responsabilità anche dei concorrenti. Il caso Prada, che come è

noto si è basato sull'autodenuncia di una società olandese estero-vestita, se affrontato con le regole della voluntary interna

in combinata con la voluntary estera, avrebbe comportato l'esclusione della punibilità per il reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi della società olandese e per l'infedele dichiarazione dei suoi azionisti, reati per i quali, a causa dell'assenza di una norma come quella in commento al momento del perfezionamento dell'autodenuncia, è stato avviato un procedimento penale a carico degli azionisti del gruppo e del loro consulente. L'esistenza di una procedura di voluntary interna tipizzata dal progetto di legge, a cui consegue l'esclusione della punibilità per i reati tributari, porterà verosimilmente alla veloce archiviazione delle posizioni di Patrizio Bertelli e Miuccia Prada per il principio del favor rei, e questo anche se la causa di esclusione della punibilità è agganciata a una procedura, la voluntary interna, che all'epoca non esisteva, ma che, nella sostanza, è stata percorsa. Con la voluntary interna potranno essere sanate le violazioni dichiarative delle società italiane da cui deriva sostanzialmente la provvista finanziaria detenuta dai rispettivi azionisti all'estero, in violazione degli obblighi dichiarativi: si pensi al caso di sottofatturazioni effettuate da una società e di incasso della parte non fatturata dal rispettivo azionista su conti esteri: la persona fisica sanerà con la voluntary estera le violazioni relative al monitoraggio fiscale ed alla precostituzione della provvista (tassando le somme in questione come se si trattasse di dividendi distribuiti dalla società italiana); con la voluntary interna, di contro, la società sanerà le violazioni dichiarative legate da una parte alle sottofatturazioni, dall'altra all'eventuale mancata applicazione di ritenute sui dividendi distribuiti. Si tratta dunque di una misura di completamento necessaria. Probabilmente il caso Prada è stato alla base delle riflessioni sull'opportunità di una tale norma. Una voluntary estera senza tale procedura di chiusura sarebbe stata infatti zoppa.

Vincenzo José Cavallaro

